

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XLVI
n. 1

CORTE DEI CONTI

SEZIONE ENTI LOCALI

**PIANO DELLE RILEVAZIONI E CRITERI DI ESAME DEI
CONTI DEGLI ENTI LOCALI DA APPLICARSI AI FINI
DELLA RELAZIONE ANNUALE DA RENDERSI AL
PARLAMENTO ENTRO IL 31 LUGLIO 2002**

*(Articolo 13, quarto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51)*

Deliberazione n. 5 del 2001

Trasmessi alla Presidenza il 31 luglio 2001

PAGINA BIANCA

Deliberazione n. 5/2001

Corte dei Conti

Sezione autonomie

Composta dai seguenti magistrati:

presidente Fulvio BALSAMO

consiglieri Corrado VALVO, Luigi CONDEMI, Raffaele DEL GROSSO, Enrica LATERZA, Andrea LIOTTA, Guido MACCAGNO, Teresa BICA, Stefano IMPERIALI, Francesco PETRONIO, Maria Luisa DE CARLI, Maria Teresa POLITO, Carmela IAMELE

Nelle adunanze del 4 e dell'11 luglio 2001

Udita la relazione del consigliere Stefano Imperiali

Considerato

I Per l'art. 13 del d.l. 22 dicembre 1981 n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982 n. 51 e modificato prima dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1984 n. 887 e poi dall'art. 28 del d.l. 31 agosto 1987 n. 359 convertito nella legge 29 ottobre 1987 n. 440, un'apposita sezione di questa Corte riferisce annualmente al Parlamento "i risultati dell'esame compiuto sulla gestione finanziaria e sul buon andamento dell'azione amministrativa" degli enti - province e comuni con popolazione superiore a 8000 abitanti - che per lo stesso art. 13 sono tenuti a trasmettere alla sezione i loro "conti consuntivi".

L'ora citata disposizione precisa anche che la sezione è tenuta a trasmettere ai presidenti delle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, "il piano delle rilevazioni che si propone di compiere e i criteri ai quali intende attenersi nell'esame dei conti medesimi", e aggiunge che "in ogni caso la Corte esamina la gestione di tutti gli enti i cui consuntivi si chiudano in disavanzo o rechino l'indicazione di debiti fuori bilancio".

Il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle sezioni riunite della stessa Corte il 16 giugno 2000 e pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 6 luglio 2000, stabilisce all'art. 5 che le sezioni riunite definiscono annualmente "il quadro di riferimento programmatico, anche pluriennale, delle indagini di finanza pubblica e dei controlli sulle gestioni e i relativi indirizzi di coordinamento e criteri metodologici di massima".

L'art. 9 del regolamento in questione stabilisce poi che la sezione enti locali istituita in attuazione del già citato art. 13 del d.l. n. 786 del 1981 convertito nella legge n. 52 del 1981 assume la denominazione di "sezione autonomie" ed "esercita i controlli finanziari e le analisi comparative sull'andamento delle gestioni degli enti locali previsti dalla legge medesima e successive modificazioni e integrazioni".

Peraltro, lo stesso art. 9 dispone anche che "la sezione autonomie riferisce al Parlamento, almeno una volta in ciascun esercizio finanziario, sull'andamento generale

della finanza regionale e locale anche tenuto conto dei referti delle sezioni regionali e con riferimento al rispetto del quadro delle compatibilità generali di finanza pubblica poste dall'Unione europea e dal bilancio dello Stato ed agli strumenti di riequilibrio e solidarietà definiti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato".

L'art. 227 del testo unico sugli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce infine che "per le province, le città metropolitane, i comuni con popolazione superiore ad 8000 abitanti e quelli i cui rendiconti si chiudono in disavanzo ovvero rechino la indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto è presentato alla sezione enti locali della Corte dei conti per il referto di cui all'art. 13 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni".

Il citato art. 227 del testo unico aggiunge che "ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20" - si tratta dei controlli successivi sulle gestioni degli enti locali - e ai fini "del consolidamento dei conti pubblici, la sezione enti locali potrà richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali".

Va anche evidenziato che per gli artt. 28 comma 7 e 32 comma 5 del d.lgs. n. 267 del 2000 alle comunità montane "si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni".

II Dal complesso delle norme ora richiamate, si evince che alla sezione autonomie sono affidate due funzioni distinte.

In primo luogo, è delineata una funzione di informazione al Parlamento sull'andamento della finanza delle regioni e degli enti locali, anche in relazione alle esigenze derivanti dall'integrazione dell'Italia nella Comunità europea.

In secondo luogo, sono previste analisi comparative sull'andamento delle gestioni degli enti locali.

Si tratta peraltro di due funzioni complementari, poiché gli esiti delle rilevazioni di carattere finanziario e generale sugli enti locali possono appunto anche dar luogo a più specifiche analisi selettive.

Va evidenziato che nel riferire al Parlamento "sull'andamento della finanza regionale e locale", questa sezione deve tener conto, come è già stato ricordato, "dei referti delle sezioni regionali". Inoltre, per l'art. 9 del regolamento sulle funzioni di controllo della Corte il presidente della sezione autonomie cura i necessari "raccordi" tra la stessa sezione autonomie e le sezioni regionali di controllo, relativamente ai controlli da queste effettuate sulle gestioni delle amministrazioni regionali, degli enti locali e dei loro enti strumentali.

III Il primo, e per il momento ultimo, quadro programmatico è stato approvato dalle sezioni riunite di questa Corte con deliberazione del 13 dicembre 2000.

Con deliberazione dell'11 maggio 2001, questa sezione ha approvato il programma per i controlli successivi sulle gestioni da svolgere nell'anno in corso.

Con successiva deliberazione, la sezione approverà il piano di lavoro per il referto sull'andamento della finanza regionale.

Delibera

Sono approvati il seguente piano delle rilevazioni e i relativi criteri di esame dei rendiconti degli enti locali.

1 Delineata l'evoluzione dell'ordinamento contabile degli enti locali nei suoi nodi applicativi, sulla base dei rendiconti dell'esercizio 2000 delle province, dei comuni con popolazione superiore ad 8000 abitanti e delle comunità montane verranno analizzati gli andamenti delle entrate e delle spese per le parti corrente e in conto capitale, l'evoluzione dei residui attivi e passivi, i risultati contabili di amministrazione, i risultati delle gestioni di competenza e i risultati economico-finanziari, i risultati economici dell'esercizio e le consistenze patrimoniali finali.

Verrà esaminata l'attuazione da parte degli enti delle disposizioni sul patto di stabilità interno conseguenti agli impegni assunti in ambito comunitario.

Saranno analizzati i dati delle gestioni di cassa degli enti locali per gli esercizi 2000 e 2001, anche alla luce dell'evoluzione delle norme in materia di tesoreria unica.

2 Saranno effettuate specifiche analisi sulle seguenti materie:

- l'evoluzione dei trasferimenti di risorse umane, strumentali e finanziarie in relazione al conferimento di nuove funzioni agli enti locali;
- l'evoluzione delle entrate proprie, con particolare riferimento all'ICI e alla TARSU;
- l'evoluzione delle spese per il personale, con particolare riferimento alle consistenze organiche, ai trattamenti economici e all'andamento delle contrattazioni collettive.

3 In attuazione della specifica prescrizione normativa sopra ricordata (punto I), si esamineranno le gestioni delle province e dei comuni in disavanzo o con debiti fuori bilancio, gli effetti dei provvedimenti per la salvaguardia degli equilibri previsti dall'art. 193 del d.lgs. n. 267 del 2000, il processo di risanamento dei comuni dissestati.

4 Specifiche rilevazioni a campione riguarderanno infine le seguenti materie:

- l'automazione delle contabilità, anche con riferimento all'introduzione dell'Euro, e delle funzioni e dei servizi pubblici degli enti locali;
- l'affidamento da parte dei comuni dell'accertamento e della riscossione dei tributi;
- i servizi pubblici locali, in relazione ai contratti di servizio e alle carte dei servizi;
- il funzionamento degli organi di revisione e degli altri controlli interni;
- la valutazione dei risultati nelle relazioni delle giunte sui rendiconti.


Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della segreteria, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deliberato nelle adunanze del 4 e dell'11 luglio 2001.

Il Presidente
Fulvio Balsamo



L'estensore
Stefano Imperiali



La presente deliberazione è stata depositata in segreteria il giorno

13 LUG. 2001